



L'Accordo Stato Regioni 128/2016

Sulla gazzetta ufficiale del 19 agosto 2016 è stato pubblicato l'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, rep. 128/CSR (ASR 128/16), che definisce i percorsi formativi per RSPP e ASPP, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 81/08, modificando e sostituendo i contenuti del precedente Accordo del 26 gennaio 2006. L'Accordo introduce inoltre una serie di disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Le principali novità riguardano l'individuazione dei soggetti formatori, la definizione dei percorsi formativi per R-ASPP, la disciplina relativa al riconoscimento della formazione acquisita e l'esonero parziale o totale dalla frequenza dei percorsi formativi sovrapponibili e i requisiti per lo svolgimento della formazione in modalità e-learning.

Il punto 2 dell'Accordo individua i soggetti formatori, in un elenco che comprende, tra gli altri, i soggetti formatori accreditati dai sistemi regionali, le associazioni datoriali e sindacali e gli organismi paritetici, mentre non sono più presenti gli enti bilaterali.

I corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 e il numero massimo di partecipanti ad ogni corso sale a 35, uniformandolo a quello previsto per la formazione dei lavoratori.

Il Modulo A di 28 ore costituisce il corso di base per lo svolgimento della funzione di R-ASPP ed è propedeutico per l'accesso agli altri moduli e si può svolgere in modalità e-learning. Il Modulo B è il corso correlato ai rischi presenti sul luogo di lavoro e prevede un Modulo B comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore e 4 Moduli B di specializzazione: Modulo B-SP1 Agricoltura (12 ore), Modulo B-SP2 Costruzioni (16 o-

re), Modulo B-SP3 Sanità (12 ore), Modulo B-SP4 Chimico (16 ore). Il Modulo C di 24 ore è il corso di specializzazione per RSPP e si articola in diverse unità didattiche.

Le ore minime complessive previste per l'aggiornamento sono fissate in base al ruolo svolto: 40 ore nel quinquennio per gli RSPP e 20 ore nel quinquennio per gli ASPP. I soggetti formatori abilitati a erogare i corsi di aggiornamento sono i medesimi abilitati ad erogare i corsi per i moduli A, B e C.

L'aggiornamento è consentito, per tutto il monte ore, in modalità e-learning secondo i criteri previsti nell'Allegato II dell'ASR 128/16. L'aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni e seminari, a condizione che essi trattino delle materie o i cui contenuti siano coerenti con quanto indicato nell'ASR 128/16 e comunque per un numero di ore che non può essere superiore al 50% del totale di ore di aggiornamento previsto.

Il Focus di approfondimento è dedicato all'illustrazione delle modifiche introdotte dall'ASR 128/16 con due approfondimenti: uno sui nuovi percorsi formativi per R-ASPP e l'altro sulle nuove disposizioni integrative e correttive della disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro.

IN QUESTO NUMERO

FOCUS

L'Accordo Stato Regioni 128/2016

NEWS

Il Decreto SINP

Il Decreto 12 luglio 2016

I nuovi percorsi formativi per R-ASPP

di G. Porcellana e M. Montrano (ASL TO3)

La modifica dei percorsi formativi per R-ASPP era stata annunciata da alcuni anni e bozze più o meno "ufficiali" hanno circolato in rete raccogliendo ora apprezzamento ora critiche, ma alla fine il nuovo documento approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 7 luglio 2016, con il numero 128/CSR mette d'accordo tutti ... o quasi.

I vecchi accordi risalenti al 26/01/2010 e al 05/10/2006 meritavano una revisione per uniformare le disposizioni sulla formazione degli ASPP/RSPP con le più recenti regole emanate in tema di formazione di lavoratori, dirigenti e preposti e datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (Accordi n. 221/2001 e 223/2011).

L'Accordo 128/2016 non si è limitato ad aggiornare i precedenti Accordi relativi ai R-ASPP, ma, di fatto, ha introdotto un nuovo modello di formazione per queste figure. Inoltre contiene numerose modifiche e aggiornamenti ai precedenti accordi emanati in tema di formazione, compresa l'attuazione delle norme previste dal già famoso "decreto del fare", queste ultime novità vengono analizzate nel successivo articolo firmato da Gatti e Cicconi.

Analizziamo ora, brevemente, quali sono le novità introdotte dal provvedimento n. 128/CSR del 07/07/2016 in tema di formazione per ASPP ed RSPP.

Formazione ASPP/RSPP

Pur introducendo nuove regole il provvedi-

mento n. 128/2006 fa salvi i percorsi formativi effettuati in vigore dell'accordo Stato-regioni del 26/01/2006. Pertanto coloro che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all'interno di esso non devono integrare il proprio percorso formativo. Inoltre, in fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del nuovo accordo possono ancora essere avviati corsi di formazione per RSPP ed ASPP rispettosi del vecchio accordo del 2006.

Con il nuovo accordo viene confermata l'articolazione della formazione ASPP su due moduli (A e B) e su tre moduli per il RSPP (A, B e C).

La durata dei moduli A e C rimane invariata (rispettivamente 28 e 24 ore), mentre vengono leggermente modificati i loro contenuti.

Le modifiche più importanti riguardano il modulo B. Viene previsto un modulo B comune (durata 48 ore), valido per tutti i settori produttivi fatta eccezione per i quattro settori sotto elencati, per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei relativi moduli di specializzazione (B-SP1, B-SP2, B-SP3, B-SP4). Tabella 1

Il modulo A (l'unico la cui frequenza è consentita anche in modalità e-learning secondo i criteri previsti nell'allegato II dell'accordo che peraltro sostituisce l'allegato I dell'accordo n. 221/2011) è propedeutico per l'accesso agli altri moduli mentre il modulo B comune è propedeutico per l'accesso ai moduli di specializzazione.

La valutazione degli apprendimenti dei mo-

io scelgo la sicurezza

Numero 4 - anno XIII - Dicembre 2016

Regione Piemonte - Direzione Sanità
Settore Prevenzione e veterinaria

Tel. 011.432.4761

E-mail: prevsan@regione.piemonte.it

E' consentita la riproduzione e diffusione, parziale o totale, degli articoli pubblicati nella newsletter, a condizione che gli articoli riprodotti non siano oggetto di forme di commercializzazione e che sia riportata l'indicazione della

Coordinamento redazionale

Alessandro Palese

Redazione

Pierluigi Gatti (SPreSAL ASL AL), Raffaele Ceron, Francesca Gota (SPreSAL ASL CN1), Erica Moretto (SPreSAL ASL CN2), Antonino Bertino (SPreSAL ASL TO1), Michele Montrano, Giacomo Porcellana (SPreSAL ASL TO3), Flaminio Cicconi (ASL NO), Maria Gullo (INAIL Piemonte), Silvano Santoro (DoRS ASL TO3)

Chi volesse proporre contributi, argomenti di discussione, ecc. può contattare la redazione scrivendo a: prevsan@regione.piemonte.it

| Modulo | Riferimento codice settori Ateco 2007 Lettera - Descrizione macrocategoria | Durata |
|---|---|---------------|
| Modulo B-SP1 Agricoltura - Pesca | A- Agricoltura, Silvicoltura e Pesca | 12 ore |
| Modulo B-SP2 Cave - Costruzioni | B - Estrazione di minerali da cave e miniere F - Costruzioni | 16 ore |
| Modulo B-SP3 Sanità residenziale | Q - Sanità e assistenza sociale (86.1 - Servizi ospedalieri e 87 - Servizi di assistenza sociale residenziale) | 12 ore |
| Modulo B-SP4 Chimico - Petrochimico | C - Attività manifatturiere (19 - Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 - Fabbricazione di prodotti chimici) | 16 ore |

Tabella 1 - Moduli di specializzazione

duli A,B e C deve verificare da un lato le conoscenze relative alla normativa vigente dall'altro le competenze tecnico-professionali dei candidati, ma l'Accordo non definisce l'obbligo di Commissioni esterne e le prove continuano ad essere preparate dai docenti e dal responsabile del progetto formativo.

Per il modulo A la verifica si svolge con la somministrazione di un test, anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande, ciascuna con almeno tre risposte alternative e si ha un esito positivo rispondendo correttamente ad almeno il 70% delle domande. Il test può essere integrato da un colloquio di approfondimento.

Per il modulo B la verifica dell'apprendimento si svolge sia con la somministrazione di un test, anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande, ciascuna con almeno tre risposte alternative con esito positivo rispondendo correttamente ad almeno il 70% delle domande sia con una prova finale di tipo descritto basata sulla risoluzione di almeno 5 domande aperte su casi reali o una simulazione finalizzata alla verifica delle competenze tecnico-professionali attinenti il ruolo di RSPP e ASPP nel contesto lavorativo. Anche in questo caso è possibile un eventuale colloquio di approfondimento.

Per il modulo C è prevista la somministrazione di un test, anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande, ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo rispondendo correttamente ad almeno il 70% delle domande) ed il colloquio individuale (obbligatorio) finalizzato a verificare le competenze organizzative, gestionali e relazionali acquisite. La durata dei corsi non comprende le verifiche di apprendimento finali.

Vengono confermati gli esoneri alla frequenza dei moduli A e B per alcune classi di laurea

(di cui viene pubblicato un elenco nell'allegato I) e, inoltre, viene previsto l'esonero di tutti e tre i moduli se l'università rilascia uno specifico certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma sono presenti i contenuti formativi dell'accordo. Anche la partecipazione a corsi universitari di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e le relative modalità di svolgimenti siano conformi ai contenuti dell'accordo permettono l'esonero alla frequenza dei corsi previsti dai moduli A-B-C.. Sono altresì esonerati dalla frequenza dei corsi moduli A e B i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di salute e sicurezza per almeno 5 anni.

L'aggiornamento per ASPP ed RSPP cambia radicalmente. In accordo con il principio del cosiddetto "life long learning" le ore minime complessive dell'aggiornamento sono fissate in:

ASPP – 20 ore nel quinquennio; RSPP - 40 ore nel quinquennio. Non ha quindi nessuna rilevanza il macrosettore di riferimento come stabilito nei vecchi accordi. L'aggiornamento può essere effettuato, per tutto il monte ore, anche in modalità e-learning secondo i criteri previsti nell'allegato II dell'accordo e, per un numero di ore che non può essere superiore al 50% del totale di ore di aggiornamento complessivo (quindi ASPP- 10 ore, RSPP – 20 ore), può essere effettuato attraverso la partecipazione a convegni o seminari. Nell'organizzazione di seminari e convegni non vi è alcun vincolo in merito al numero massimo dei partecipanti mentre nei corsi di formazione e aggiornamento il nu-

mero massimo di partecipanti è fissato in 35 persone.

L'aggiornamento ha decorrenza quinquennale e parte dalla conclusione del modulo B comune. Per i soggetti esonerati l'obbligo di aggiornamento quinquennale decorre:

- dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 81/08 e quindi dal 15/05/2008;
- dalla data di conseguimento della laurea se avvenuta dopo il 15 maggio 2008.

Per un periodo non superiore a 5 anni dall'entrata in vigore dell'accordo la frequenza del modulo B comune o di uno o più moduli B di specializzazione può essere riconosciuta ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento per RSPP e ASPP formati secondo le vecchie regole.

Ridefinita anche l'individuazione dei soggetti formatori. Vengono confermati come soggetti formatori le Regioni e le Province autonome, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (ASL) e della formazione professionale, le università e gli enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni regione, scompaiono gli enti bilaterali, mentre vengono confermati gli organismi paritetici e le associazioni sindacali. Per queste ultime viene fatta una limitazione a quelle comparativamente più rappresentative sul piano nazionale secondo i criteri indicati nell'Accordo. Inoltre si chiarisce l'annosa questione dei c.d. soggetti di "diretta emanazione", e dunque qualora gli organismi paritetici o le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale volessero avvalersi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione, queste ultime debbono es-

sere accreditate secondo i modelli definiti dalle regioni e province autonome ai sensi dell'intesa sancita il 20/03/2008.

Viene ampliata la possibilità formativa degli ordini e dei collegi professionali. Infatti è stata eliminata la locuzione, contenuta nel precedente accordo, che limitava la possibilità di erogare la formazione limitatamente ai propri iscritti. Tutte le istituzioni scolastiche possono erogare i corsi di formazione e di aggiornamento, ma limitatamente al personale scolastico e ai propri studenti. Sono state aggiunte, tra i soggetti formatori, le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (limitatamente al personale della pubblica amministrazione sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico), i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione.

Un'ultima considerazione va fatta in relazione alle indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi (allegato IV) che valgono sia per i corsi di formazione che per i corsi di aggiornamento. In particolare, nasce l'obbligo di redazione del "progetto formativo" che ogni soggetto formatore deve effettuare inteso come documento in uscita dell'intero processo di progettazione che deve contenere informazioni dettagliate circa le specifiche del percorso formativo, le specifiche di realizzazione e le specifiche per il controllo e la verifica. Anche le verifiche in itinere e finali dovranno essere oggetto di una specifica progettazione nel rispetto delle disposizioni contenute al punto 7 dell'accordo.

| Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 CORSO FREQUENTATO | Credito riconosciuto sul presente accordo Stato-Regioni | |
|--|--|-------------------------------|
| | Modulo B Comune | Modulo B Specialistico |
| Modulo B1 - 36 ore | TOTALE | Credito totale per SP1 |
| Modulo B2 - 36 ore | TOTALE | Credito totale per SP1 |
| Modulo B3 - 60 ore | TOTALE | Credito totale per SP2 |
| Modulo B4 - 48 ore | TOTALE | -- |
| Modulo B5 - 68 ore | TOTALE | Credito totale per SP4 |
| Modulo B6 - 24 ore | -- | -- |
| Modulo B7 - 60 ore | TOTALE | Credito totale per SP3 |
| Modulo B8 - 24 ore | -- | -- |
| Modulo B9 - 12 ore | -- | -- |

Tabella 2 - Crediti formativi

La formazione in e-learning

Il nuovo accordo Stato Regioni 128/2016 ha rivisto alcune precedenti norme riguardanti la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro erogata in modalità e-learning.

Già nelle premesse del nuovo accordo si esplicita "la necessità di procedere alla sostituzione dell'allegato I all'Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, con l'allegato II al presente Accordo, relativo alla formazione in modalità e-learning, al fine di superare le incertezze applicative in tema di formazione emerse in sede di prima applicazione della pertinente disciplina", ma questa non è l'unica novità.

Nell'allegato A dell'accordo, appare tanto chiara quanto attesa, la precisazione con la quale si definisce che "per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva, con le modalità disciplinate dal presente Accordo e nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato II".

Dunque la modalità e-learning è sempre vietata se non espressamente prevista. L'allegato V dell'Accordo 128/2016 offre un utile riepilogo dei corsi in materia di salute e sicurezza, indicando i casi in cui è ammessa, oppure no, la modalità e-learning.

Ad esempio per i corsi RSPP la modalità e-learning è ammessa per il modulo A e per gli aggiornamenti, mentre è esclusa per il modulo B comune, per i moduli B di specializzazione e per il modulo C.

Una ulteriore novità (punto 12.7 del nuovo accordo) è rappresentata dalla possibilità di erogare con modalità e-learning (conformemente all'allegato II e a condizione che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l'uso del computer e buona conoscenza della lingua utilizzata) anche la formazione specifica ex art. 37 del DLgs 81/08 nelle aziende inserite nel rischio basso secondo l'accordo del 21 dicembre 2011.

Tale modifica ripropone in modo ancor più stridente la questione dell'obbligo di verifica finale al termine dei corsi di formazione per i lavoratori. Come si ricorderà l'accordo del 21 dicembre 2011, contrariamente alla dottrina e alla giurisprudenza precedente, non ha previsto una verifica finale nei corsi per i lavoratori erogati in presenza, mentre la prevede per i corsi in e-learning.

Si può pertanto verificare il paradosso che un lavoratore a rischio basso che frequenta un corso di formazione specifica in e-learning sia sottoposto a

verifica, mentre di un lavoratore a rischio alto che frequenta lo stesso corso, ovviamente in presenza, non sia sottoposto a verifica.

Appare ovvio che una formazione per essere "sufficiente ed adeguata" secondo la previsione dell'art. 37 del DLgs 81/08 deve trasferire conoscenze e permettere l'acquisizione di competenze ai discenti e che solo attraverso verifica finale si può ritenere di aver raggiunto l'obiettivo formativo. D'altra parte nel rispetto dell'art. 18, comma 1 lettera c il datore di lavoro nell'affidare i compiti ai lavoratori deve tenere conto delle loro capacità che solo una attività di verifica può attestare.

E' quindi auspicabile sul punto un ripensamento e una revisione normativa, ma già oggi si ritiene che sia necessario per i datori di lavoro verificare a completamento del percorso formativo il livello di conoscenze e competenze acquisite dai lavoratori.

Il riferimento per l'organizzazione e realizzazione di corsi in e-learning è oggi rappresentato dall'allegato II dell'accordo 128/2016. Dunque per essere considerati validi tutti i corsi di formazione in e-learning devono essere conformi alle disposizioni contenute nell'allegato II. La lettura di tale allegato riserva alcune sorprese.

Tra i requisiti e specifiche di carattere amministrativo si legge che "Il soggetto formatore del corso dovrà: essere soggetto previsto al punto 2 (INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO) dell'allegato A". Quindi solo i soggetti di cui al punto 2 dell'accordo possono erogare corsi di formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro in modalità e-learning. Non è chiaro se si tratti di una scelta consapevole, o di un rifiuto, ma l'effetto pratico è che si realizza una limitazione dei soggetti che possono erogare corsi in e-learning.

Un'altra novità riguarda i corsi in video conferenza che in precedenza, interpretando la risposta ad interpello n. 12/2014 dell'11 luglio 2014, venivano considerati "in presenza" e non in e-learning. Ora nel punto D dell'allegato II al nuovo Accordo si ricomprendono nei corsi di formazione in modalità e-learning anche le modalità di erogazione sincrone e strumenti quali webinar e videolezioni.

Interessante infine la previsione secondo la quale "Il soggetto erogatore, infine, su eventuale richiesta degli organi di vigilanza competenti, dovrà rendere disponibili le credenziali di accesso al corso". Con tale previsione si rende esplicito un aspetto dibattuto sulla titolarità degli organi di vigilanza a svolgere accertamenti nel merito della formazione, anche se l'articolato al punto 12.12 con riguardo alle modalità di controllo rimanda ad un successivo Accordo Stato-Regioni.

Nuove disposizioni sulla formazione SSL

di P. Gatti e F. Cicconi (ASL AL e ASL NO)

Il nuovo Accordo Stato – Regioni del 7 luglio 2016 non si limita a ridefinire i requisiti per la formazione di RSPP e ASPP, ma modifica anche alcune regole nei percorsi formativi previsti per altri soggetti destinatari di obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Vediamo quali:

1. innanzitutto, già nelle prime righe dell'Allegato A viene precisato che per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità **e-learning** è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato – Regioni o dalla contrattazione collettiva, con le modalità disciplinate dal nuovo Accordo e nel rispetto delle nuove disposizioni di cui all'allegato II dell'Accordo stesso. Tale allegato ridefinisce i requisiti dei "soggetti formatori", i profili di competenze per la gestione didattica e tecnica e la documentazione necessaria inerente ogni corso di formazione organizzato in modalità e-learning. Tra le novità importanti è da rilevare la decadenza dell'obbligo di effettuare la verifica di apprendimento finale "in presenza".

2. Nelle aziende inserite nel "rischio basso" secondo l'allegato II all'Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011 (riguardante la formazione dei lavoratori) viene consentito il ricorso alla modalità **e-learning anche per la formazione specifica dei lavoratori**, a condizione che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l'uso del computer e buona conoscenza della lingua utilizzata. La nuova regola di cui sopra vale anche per i lavoratori che, a prescindere dal settore di appartenenza dell'azienda, non svolgono mansioni che comportano la presenza nei reparti produttivi, mentre non vale per i lavoratori che, pur appartenendo ad aziende inserite nel rischio basso, svolgono mansioni che li espongono ad un rischio medio o alto.

3. Viene modificato l'Allegato XIV al decreto legislativo 81/08 con riferimento agli obblighi di aggiornamento dei **coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori** nei cantieri temporanei o mobili. La novità consiste nel fatto che l'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari senza più alcun vincolo sul numero massimo dei partecipanti (prima era 100). E' però richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa.

4. Sempre con riferimento alle figure dei coordinatori nei lavori edili, la partecipazione a corsi di aggiornamento per RSPP e ASPP è da ritenersi valida e viceversa.

5. In tutti i corsi di formazione obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro i **docenti** devono essere in possesso dei **requisiti** previsti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 entrato in vigore il 18 marzo 2014. La regola di cui sopra non si applica per quei corsi di formazione per i quali i requisiti dei docenti sono già stati individuati da norme specifiche (ad esempio i corsi per addetto al primo soccorso, quelli per il rilascio di specifica abilitazione agli operatori addetti all'utilizzo di particolari attrezzature di lavoro, ecc.). Viene concessa una ulteriore deroga per i datori di lavoro che svolgono le funzioni di RSPP, che possono svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione prevista dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, anche se non in possesso, oltre che del prerequisito, anche del requisito relativo alla capacità didattica di cui al D.I. 6 marzo 2013.

6. Vengono stabilite condizioni particolari per la formazione del **datore di lavoro che intende svolgere le funzioni di RSPP**. Un datore di lavoro la cui attività è inserita nei macrosettori a rischio medio o alto (allegato II all'Accordo 21 dic. 2011) può partecipare al modulo di formazione per "datore di lavoro RSPP" relativo al livello di rischio basso se **tutti** i lavoratori svolgono esclusivamente attività a rischio basso. Se successivamente viene meno questa condizione, il datore di lavoro è tenuto ad integrare la propria formazione (in numero di ore e contenuti) in funzione delle mutate condizioni di rischio nelle attività dei propri lavoratori. Viceversa un datore di lavoro la cui attività è inserita nei macrosettori a rischio basso deve partecipare o integrare la formazione per "datore di lavoro RSPP" al livello di rischio medio o alto se i suoi lavoratori svolgono attività a rischio medio o alto.

7. Il **medico competente** che svolge la sua opera in qualità di **dipendente** del datore di lavoro è esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione per i lavoratori sia perché soggetto a formazione continua (ECM), sia perché collabora con il datore di lavoro e con il servizio prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi.

8. Viene modificata la nota al paragrafo 8 dell'Accordo 21 dic. 2011, in riferimento alla formazione dei lavoratori somministrati. La nuova disciplina prevede che la formazione di lavoratori in caso di somministrazione di lavoro venga effettuata a carico del somministratore, che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgi-

mento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore.

9. In tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità, fatti salvi i corsi nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti (ad esempio i corsi per coordinatori).

10. L'aggiornamento dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti, dei datori di lavoro RSPP e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) può essere ottemperato con la partecipazione a convegni o seminari nella misura non superiore al 50% del totale delle ore rispettivamente previste per tali figure. Nella tabella sottostante vengono riassunte il totale delle ore di aggiornamento attualmente previste per le figure citate.

11. E' stato tolto ogni riferimento agli "Enti Bilaterali" dai seguenti provvedimenti:

- Accordo 21 dicembre 2011 n. 221/CSR relativo alla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti;
- Accordo 21 dicembre 2011 n. 223/CSR relativo alla formazione del datore di lavoro RSPP;
- Accordo 22 febbraio 2012 n. 53/CSR relativo all'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.

Si evidenzia inoltre che nell'Allegato III, dell'Accordo in questione, sono state individuate le modalità di riconoscimento del credito formativo per i corsi di formazione e di aggiornamento in ottemperanza ai disposti degli artt. 32 comma 5-bis e 37 comma 14 bis del D.Lgs 81/08, modifiche apportate al Testo Unico dalla legge n. 98/2013 di conversione del decreto legge n. 69/2013 (c.d. Decreto del fare).

In particolare sono state introdotte alcune semplificazioni finalizzate ad evitare la sovrapposizione di attività formative, riconoscendo un credito per i corsi previsti dal D.Lgs 81/08 e dagli accordi Stato-Regioni, nei casi in cui i contenuti dei percorsi formativi e di aggiornamento risultano sovrapponibili, in tutto o in parte, a quelli già ricevuti.

Vengono definiti tre livelli di crediti:

| Ore previste | |
|--|---|
| Lavoratori, dirigenti e preposti: | min. 6 ore in 5 anni |
| Datore di lavoro RSPP: | 6 ore in 5 anni (R. basso); 10 ore in 5 anni (R. medio); 14 ore in 5 anni (R. alto) |
| RLS: | min. 4 ore/anno per RLS di imprese da 15 a 50 lavoratori min. 8 ore/anno per RLS di imprese con più di 50 lavoratori |

Tabella 1- L'aggiornamento dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti, dei datori di lavoro RSPP e RLS

- **totale**, ovvero il riconoscimento completo della formazione acquisita e pertanto l'intero esonero dalla frequenza del corso di formazione o aggiornamento previsto per il soggetto individuato

- **parziale**, dove viene riconosciuta solo una parte della formazione acquisita e pertanto dovrà essere integrata in numero di ore e di contenuti

- **frequenza**, in questo caso non è riconosciuto alcun credito e pertanto si dovrà adempiere totalmente alla formazione prevista.

Dalla lettura delle tabelle si evince, a titolo esemplificativo, che:

- un RSPP, formato con Modulo A e Modulo B3, per conseguire il titolo a svolgere il ruolo di CSP/CSE sarà esonerato dalla frequenza del Modulo giuridico di 28 ore e del modulo tecnico di 52 ore, mentre dovrà frequentare i restanti moduli, ovvero quello metodologico/organizzativo di 16 ore e la parte pratica di 24 ore

- un CSE, formato ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs 81/08, che vuole conseguire il titolo per svolgere il ruolo di RSPP avrà un credito parziale che gli consente l'esonero dalla frequenza del Modulo A e del Modulo B3, invece dovrà frequentare il Modulo C.

Infine l'Allegato V, molto utile dal punto di vista operativo, riporta in tabelle riassuntive le modalità previste dalla vigente normativa per l'erogazione dei diversi corsi sulla sicurezza e dei relativi aggiornamenti. Si possono ottenere rapidamente, da una semplice lettura, per ciascun "soggetto dell'81", le informazioni principali relative alla norma di riferimento, l'individuazione del soggetto che può erogare la formazione, requisiti dei docenti, valutazione degli apprendimenti, modalità di valutazione, possibilità di erogazione in e-learning, periodicità dell'aggiornamento, ecc. Consultando, ad esempio, la colonna dei corsi erogabili in e-learning si evince che tale modalità non è prevista per la formazione degli addetti al primo soccorso e prevenzione incendi, stessa cosa per gli RLS, fatte salve diverse previsioni dei Contratti Nazionali di Lavoro.

Il Decreto SINP

di M. Gullo (INAIL Piemonte)

È entrato in vigore il 12 ottobre scorso il decreto interministeriale n. 183 del 25 maggio 2016, che definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), nonché le regole per la sua gestione e per il trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 8, commi 3 e 4, del D.lgs. 81/08. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale Serie Generale 226 del 27/9/2016 - Supplemento Ordinario 42.

Il SINP, secondo le previsioni dell'articolo 8 del D.lgs. 81/08, ha la finalità di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici e per indirizzare le attività di vigilanza. Sempre secondo l'articolo 8 tali finalità potranno essere raggiunte attraverso l'utilizzo integrato dei dati disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi, e la creazione di banche dati unificate.

Secondo l'articolo 2 comma 1 del decreto interministeriale 183/2016, il SINP si basa sulla cooperazione applicativa fra gli Enti che lo costituiscono e che sono rappresentati (art. 1 comma 1 punto b) dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute, dal Ministero dell'Interno, dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e dall'INAIL. Il SINP viene reso disponibile a ciascun Ente partecipante attraverso un portale basato su un'infrastruttura dell'INAIL (articolo 2 comma 5) che, oltre a garantirne la gestione tecnica e informatica, sarà responsabile del trattamento dei dati (articolo 6 comma 1).

I dati che confluiranno nel SINP sono descritti nell'allegato A al decreto; sono classificati nelle seguenti macro-categorie: Produttivo e Occupazionale, Rischi, Salute e Sicurezza dei lavoratori, Azioni di prevenzione, Interventi di vigilanza e Infortuni sotto la soglia indennizzabili dall'INAIL, cioè gli infortuni con prognosi sino a tre giorni. Per ciascuna di queste macro-categorie vengono definite le Categorie, le variabili e vengono individuati gli Enti proprietari del dato. Sempre l'allegato A, definisce per ogni Ente che contribuisce all'implementazione del SINP, la tipologia descrittiva del dato (carattere, numerico, data), la lunghezza, la modalità di codifica, la proprietà del dato e la sua qualità.

Per i dati trasmessi dal Ministero della Salute, dalle Forze Armate, Forze di Polizia e VVF sono previste disposizioni differenti.

Gli obiettivi per il quale tali dati saranno inviati raccolti e trattati sono, in sintesi, la conoscenza: a) del quadro produttivo e occupazionale la cui descrizione si basa su settori di attività, sulle dimensioni aziendali, sulla consistenza e qualificazione delle imprese e sulle dinamiche occupazionali; b) del quadro dei rischi generato dalla elaborazione di dati personali e giudiziari, anche in un'ottica di genere; c) del quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici, che sarà descritto sulla base dei dati su infortuni e malattie professionali, e degli eventi morbosi e mortali classificati per settore di attività; d) dell'insieme degli interventi di prevenzione derivanti dai piani regionali e territoriali; e) delle attività di vigilanza svolte dalle istituzioni preposte comprensive dei dati riguardanti le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro; f) del quadro relativo agli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall'INAIL che si sono verificati in ogni settore lavorativo.

Come previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto, i dati devono essere trasmessi a INAIL esclusivamente per via telematica e la loro trasmissione dovrà avvenire mediante servizi di cooperazione applicativa nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) previsto e disciplinato dagli articoli 72 e seguenti del D.lgs. 82/2005 e in conformità alle relative regole tecniche.

Per le forze armate e le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attesa dell'adeguamento dei sistemi e della realizzazione dei relativi servizi informatici, la trasmissione telematica dei dati avverrà mediante servizi di fornitura massiva, garantendo sicurezza, tracciabilità e responsabilità del trasferimento.

Oltre all'allegato A, il decreto prevede altri 5 allegati che descrivono: i sistemi di classificazione dei dati (allegato B), i formati di trasmissione dei dati (allegato C), i servizi di cooperazione (allegato D), gli enti fruitori e il tipo di dato di cui potranno fruire (allegato E) e gli enti fornitori (allegato F). Il contenuto degli allegati, eccezione fatta per gli allegati E ed F, è dinamico e suscettibile di modifiche previi futuri provvedimenti normativi che dovranno tenere conto del parere del garante per la protezione dei dati personali e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ciascun Ente partecipante al SINP può proporre modifiche finalizzate al suo miglioramento e all'adeguamento della sua funzionalità.

L'articolo 5 del decreto prevede l'istituzione di un

tavolo tecnico con compiti di svolgimento dell'attività di sviluppo, raccordo e coordinamento del SINP. Il tavolo, che avrà la sua sede operativa presso l'INAIL, sarà composto da due rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di cui uno con funzioni di coordinatore, da un rappresentante ciascuno per i Ministeri della Salute, per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, dell'Interno, della Difesa e dell'Economia, da due rappresentanti dell'INAIL e da sette rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il tavolo tecnico, oltre a garantire la rispondenza dei contenuti dei flussi informativi alle finalità fissate dal D. lgs. 81/08 ha diversi compiti; fra questi si citano la verifica dell'adeguatezza delle modalità tecniche per il funzionamento del SINP e per migliorarne l'accessibilità e la fruibilità, la definizione delle modalità per la diffusione delle informazioni, la formulazione di proposte per l'incremento qualitativo e quantitativo del sistema, la produzione di report e di iniziative di aggiornamento degli operatori, ai vari livelli territoriali, sullo stato di sviluppo del sistema e sull'utilizzo delle informazioni.

Relativamente al trattamento dei dati, come anticipato, l'INAIL è titolare del trattamento dei dati secondo quanto previsto dal D.lgs. 196/2003. Ciascun ente partecipante al SINP, comunque, riveste la qualità di autonomo titolare in riferimento ai dati personali comunicati e/o utilizzati e designa, ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 196/2003, i rispettivi incaricati del trattamento. Sempre in tema di trattamento di dati, viene precisato che gli enti fruitori (allegato E) abilitati ad accedere al SINP non possono replicare in autonome banche dati le informazioni ricevute dal SINP (articolo 6 comma 8).

Circa le misure di sicurezza e responsabilità (articolo 7), la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati nell'ambito del SINP viene garantita da INAIL tramite le procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici in conformità alle regole tecniche e di sicurezza nell'ambito del SPC.

Al SINP possono partecipare anche le Parti Sociali secondo due modalità definite dall'articolo 8. La prima prevede che le Parti sociali possano partecipare attraverso la consultazione, almeno una volta all'anno, dei dati, elaborati in maniera anonima e aggregati, declinati all'articolo 3, comma 3 limitatamente a quelli elencati alle lettere a), b) c) e d). Tale consultazione viene effettuata da parte del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsto dall'articolo 5 del D.lgs. 81/08, delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e

dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale,

La seconda modalità, prevede la consultazione periodica dei dati, come sopra definiti, nell'ambito dei Comitati di coordinamento regionale di cui all'articolo 7 del D.lgs. 81/08.

Dall'esame del decreto emerge un'articolazione complessa di un Sistema che prevede un forte impegno da parte degli enti partecipanti; infatti, il suo funzionamento, alla base delle scelte in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dovrà essere garantito attraverso l'utilizzo delle ordinarie risorse personali, economiche e strumentali in dotazione degli enti partecipanti (articolo 8 comma 8 D.lgs. 81/08).

Si ricorda che, ai sensi del D.lgs. 81/08 art. 53 comma 6, le disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici restano in vigore fino ai sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale 183/2016.

Circa, infine, il registro infortuni come è noto, in una logica di semplificazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro, il D.lgs. 151/2015 all'articolo 21, comma 4, ha abolito l'obbligo della tenuta del registro la cui abolizione era originariamente connessa all'emanazione del decreto interministeriale istitutivo del SINP. Pertanto, nelle more che il decreto attuativo del SINP venisse emanato, l'INAIL, al fine di offrire agli organi preposti all'attività di vigilanza uno strumento alternativo in grado di fornire dati e informazioni utili a orientare l'azione ispettiva, ha realizzato un nuovo applicativo denominato "Cruscotto infortuni". Grazie a questo applicativo, le cui funzionalità sono descritte nella circolare INAIL del 23 dicembre 2015 n. 92, è possibile, da parte degli Organi ispettivi, consultare gli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015 ai dipendenti prestatori d'opera e denunciati dal datore di lavoro all'INAIL stesso. Il cruscotto infortuni, disponibile nel sito web dell'INAIL tramite accreditamento, è stato reso disponibile da settembre 2016 anche ai datori di lavoro ai loro intermediari.



Decreto Ministeriale 12 luglio 2016

R. Ceron e F. Gota (ASL CN1)

Con Decreto Ministeriale del 12 luglio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 184 del 8/8/2016, sono state introdotte alcune modifiche in merito ai contenuti degli Allegati 3A (sezione "contenuti minimi della comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione") e 3B ("contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori") del D.lgs. 81/08.

Una prima precisazione riguarda le modalità di trasmissione da parte del medico competente, entro il primo trimestre di ciascun anno, delle informazioni dell'anno di riferimento relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, le quali dovranno avvenire, a partire dalle comunicazioni effettuate nel 2017, unicamente utilizzando la piattaforma informatica predisposta dall'INAIL.

Relativamente alle modifiche introdotte all'Allegato 3A del D.lgs. 81/08, l'articolo 1 comma 1, lettera b) del decreto sopprime l'obbligo di firma del lavoratore, che era previsto nella parte denominata "contenuti minimi della comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione"; conseguentemente viene anche soppresso il contenuto della nota 13, che prevedeva che la firma del lavoratore attestasse l'informazione circa il significato e i risultati della sorveglianza sanitaria, la corretta espressione dei dati anamnestici, e l'informazione in merito alla possibilità di ricorrere contro il giudizio di idoneità; relativamente a quest'ultimo aspetto si ricorda peraltro che l'obbligo di tale informazione è sempre presente nell'elenco dei contenuti minimi della comunicazione.

Con riferimento invece alle modifiche apportate all'Allegato 3B del D.lgs. 81/2008, e s. m.i., "contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori", tra le principali modifiche ricordiamo quelle riportate nella sezione "Informazioni fornite dal medico competente":

- DATI IDENTIFICATIVI DEL MEDICO COMPETENTE: la dicitura "luogo e data di nascita del medico competente" riportata al punto 12 del vecchio modello è stata eliminata.

- DATI RELATIVI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA: il punto n. 17 (numero totale lavoratori visitati) aggiunge al corrispettivo punto (n° 18) del vecchio modello la frase "con formulazione giudizio di idoneità". Inoltre le idoneità parziali temporanee non dovranno più essere computate separatamente dalle parziali permanenti, essendo previsto al punto 19 un loro conteggio unificato: "n. lavoratori con idoneità parziali temporanee e permanenti (con prescrizioni e/o limitazioni)".

- ESPOSIZIONE A RISCHI LAVORATIVI DEI LAVORATORI: sono stati aggiunti i rischi posturali (punto n. 24), mentre gli agenti cancerogeni e mutageni (ex punto n. 27) sono trattati separatamente (attuali punti n. 26 e 27); viceversa i rischi ultrasuoni e infrasuoni, che precedentemente erano separati, nel nuovo modello risultano accorpate nel punto n° 39; inoltre, al punto n. 29 la voce "silice libera cristallina" è stata decurtata dell'aggettivazione "libera cristallina".

Relativamente al computo dei lavoratori esposti ai rischi specifici, viene mantenuta la distinzione tra lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria e lavoratori effettivamente sottoposti alla medesima, per ognuno dei rischi elencati, nell'anno di riferimento. Per i lavoratori effettivamente sottoposti alla sorveglianza sanitaria, oltre ai soggetti totali visitati, occorre però col nuovo modello conteggiare separatamente (e distintamente per sesso maschile e femminile) i lavoratori parzialmente idonei alla mansione specifica, da quelli inidonei.

Alla sezione "Adempimenti ai sensi dell'art. 41 comma 4 – D. Lgs.81/08 per alcol e tossicodipendenza" la voce "sostanze psicotrope e stupefacenti" è stata cambiata in "accertamenti assunzione sostanze stupefacenti", ed è stata eliminato l'obbligo di indicare il numero, suddiviso per genere, dei lavoratori risultati inidonei alla mansione.

Si rileva infine che al punto n. 15, relativo alle PROBABILI/POSSIBILI MALATTIE PROFESSIONALI SEGNALATE EX ART 139 DPR 1124/65, nel nuovo modello viene ancora indicato, per la codifica della patologia, il riferimento al DM 11/12/2009, decreto che risulta invece essere stato modificato dal D.M. 10/6/2014 attualmente in vigore.